



## CORTE DEI CONTI

### IL SEGRETARIO GENERALE

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare l'art. 4;

**VISTI** i principi recati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 19, che reca disposizioni generali in materia di incarichi di funzione dirigenziale;

**VISTO** il d.P.R. 23 aprile 2004, n. 108, *“Regolamento recante la disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo”*;

**VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

**VISTI** i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni”*;

**VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, numero 246”*;

**VISTO** il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”* e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (Deliberazione n. 14/DEL/2000, pubblicata nella G.U. n. 156 del 6 luglio 2000) e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (1/DEL/2010) e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti (già Regolamento concernente l'autonomia finanziaria della Corte dei conti - deliberazione delle SS.RR. n.1/DEL/2012), e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto del Presidente della Corte dei conti dell'8 giugno 2004, n. 48, con cui è stato istituito il ruolo dei dirigenti della Corte dei conti;

**VISTA** la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 19 dicembre 2007, n. 10, in materia di affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali;

**VISTO** il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 9/2011, relativo al *“Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti”* e ss.mm.ii;

**VISTO** il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 27 del 29 marzo 2018, con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di prima e seconda fascia presso gli uffici centrali e territoriali della Corte dei conti;

**VISTO** il C.C.N.L. - Dirigenza - Area funzioni centrali, vigente;

**VISTO** il *“Piano triennale di prevenzione della corruzione della Corte dei conti” 2021/2023*;

**VISTO** il *“Codice di comportamento dei dipendenti della Corte dei conti”* di cui al decreto del Presidente della Corte dei conti n. 8/2013;

**VISTO** il decreto del Segretario generale della Corte dei conti n. 236/2010 con il quale le funzioni dirigenziali non generali della Corte dei conti sono state graduate su tre livelli economici, nonché i successivi decreti modificativi (n. 98/2015, n. 227/2018, n. 147/2019, n.158/2019, 276/2019, 107/2020, n. 358/2022 e n. 124/2023);

**VISTO** l'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante disposizioni in materia di *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in particolare, il comma 7 del seguente letterale tenore: *“La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20”*;

**VISTO** l'art. 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”* e, in particolare, il comma 15, che, tra l'altro, prevede che *“le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate nell'attuazione del PNRR possono derogare, fino a raddoppiarle, alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”*;

**VISTI** i principi di cui al comma 7, dell'art. 6 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”* che *“al fine di potenziare la capacità delle amministrazioni attuatrici del Piano nazionale di ripresa e resilienza”*, prevede che *“possono essere conferiti incarichi dirigenziali a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle percentuali ivi previste”* e che, il conferimento dei predetti incarichi *“è consentito nei limiti dei posti disponibili e delle facoltà assunzionali dell'amministrazione che conferisce l'incarico, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica ... per una durata comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026”*;

**VISTO** il decreto del Presidente del 22 dicembre 2022, n. 293, con il quale, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera c) e dall'articolo 62, comma 3, del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti sono stati istituiti - nell'invarianza della dotazione organica - n. 6 posti di funzione dirigenziale non generale riservati allo svolgimento dei compiti di studio, in aggiunta ai 3 incarichi di studio già individuati nei limiti dell'articolo 64, comma 3, del medesimo Regolamento;

**VISTO** il proprio decreto del 30 maggio 2023, n. 122 con cui è stato attribuito uno dei 3 incarichi succitati;

**VISTO** l'art. 1, comma 896, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 che, "al fine di realizzare le complesse attività istituzionali connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima", autorizza la Corte dei conti ad assumere nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, n. 13 dirigenti di seconda fascia;

**RITENUTO** in base alla propria autonomia organizzativa e finanziaria, in qualità di organo a rilevanza costituzionale, di dover affidare, agli uffici della Corte che si occupano delle attività di controllo relative al PNRR, incarichi di studio di livello dirigenziale non generale;

**CONSIDERATO** che a seguito del Programma generale dei controlli della Corte dei conti si è rilevata la necessità di rafforzare la struttura interna delle Sezioni riunite in sede di controllo, affiancando alla direzione amministrativa della Sezione due figure professionali esperte in materie economiche, in modo da poter garantire lo sviluppo e il coordinamento delle analisi funzionali all'attività svolta per il Parlamento ed, in particolare per la relazione semestrale sul Piano nazionale di ripresa e resilienza;

**VISTA** la nota prot. n. 1778 del 27 ottobre 2023, con la quale i Presidenti di coordinamento delle Sezioni riunite in sede di controllo, hanno richiesto l'emanazione di un interpello per l'attribuzione di due incarichi dirigenziali di studio;

**RITENUTO**, di dover procedere ad emanare un interpello "aperto" per l'attribuzione di due incarichi dirigenziali di studio, al fine di dotare le Sezioni riunite in sede di controllo di due figure professionali in possesso di adeguata e comprovata esperienza nel settore;

**VALUTATA** la necessità di provvedere con la massima celerità, attese le incombenti attività della Corte dei conti;

**CONSIDERATO** che è interesse dell'Istituto assicurare la massima trasparenza della procedura di affidamento degli incarichi, nonché l'applicazione del principio generale di rotazione degli stessi, allo scopo di evitare il cristallizzarsi di situazioni potenzialmente a rischio di corruzione, e come strumento per favorire l'arricchimento professionale dei singoli dirigenti;

**TENUTO CONTO** delle linee programmatiche tracciate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo con la deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR del 23 dicembre 2022 recante la *programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2023* (ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti) e di ogni ulteriore atto di indirizzo della Corte dei conti inerente alle funzioni di controllo;

SENTITO il Presidente;

## DECRETA

### Art. 1

#### Individuazione dell'incarico dirigenziale

1. È indetto l'interpello pubblico "aperto", per l'attribuzione di due incarichi di studio, di livello dirigenziale non generale, presso le Sezioni riunite in sede di controllo rivolto, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto presidenziale n. 27/2018, citato in premessa, ai dirigenti di ruolo della Corte dei conti, ai dirigenti di ruolo delle Amministrazioni appartenenti a tutti i Comparti, ovvero a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private e/o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria.

2. La procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, riguarda il conferimento di due incarichi, a tempo determinato, così distinti:

a) un incarico per attività di analisi dell'andamento della spesa e del funzionamento del sistema assistenziale e di quello sanitario, con una particolare attenzione alle problematiche attinenti ai principali istituti, ai livelli e alle caratteristiche dei servizi resi e alla loro organizzazione a livello nazionale e territoriale. Ciò anche con attenzione alla conoscenza e al monitoraggio dell'attuazione delle misure previste in tali ambiti nel Piano di ripresa e resilienza (profilo 1);

b) un incarico per attività di analisi e previsione delle voci del conto economico delle amministrazioni pubbliche e dei saldi di finanza pubblica ed in particolare dell'andamento delle entrate delle amministrazioni pubbliche, della valutazione dei risultati delle principali politiche tributarie e dei progetti di riforma del sistema fiscale all'esame del Parlamento e previste nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (profilo 2).

3. In particolare, l'incarico in riferimento ad entrambi i profili consisterà, in collaborazione con la previgente struttura organizzativa, nella attività di supporto ai Presidenti di coordinamento e ai magistrati delle Sezioni riunite per:

a. lo sviluppo e il coordinamento delle specifiche analisi affidate funzionali all'attività svolta dalle Sezioni riunite per il Parlamento e per le attività di referto e di relazione previste dal programma dei controlli della Corte;

b. la costruzione, l'acquisizione e l'utilizzo di banche dati necessarie alle attività richieste dai diversi profili.

### Articolo 2

#### Criteria di ammissione alla procedura

1. Per l'ammissione alla selezione è richiesto:

a. il possesso di laurea specialistica o magistrale o altro titolo equiparato previsto dalla normativa nazionale vigente ovvero di un titolo di studio conseguito all'estero equipollente rispetto alle predette lauree ai sensi della medesima normativa;

b. avere maturato, in ambito nazionale o internazionale, un'esperienza professionale documentabile, anche mediante specifiche pubblicazioni, di durata complessivamente non inferiore a 5 anni, nei seguenti ambiti:

- per il profilo 1, nella conoscenza dei principali istituti sia del sistema di assistenza che di quello sanitario e sociosanitario nazionale e della relativa normativa di riferimento; nelle principali problematiche del sistema sanitario complessivo e di quelli regionali; nelle caratteristiche di quelli operanti in ambito comunitario e dei maggiori paesi europei; nella conoscenza e nella capacità di utilizzo delle banche dati relative ai conti e alle principali caratteristiche del sistema sanitario di fonte Istat, Ministero della salute, Agenas; Aifa etc; nella conoscenza degli studi e delle tecniche per la valutazione in campo assistenziale delle misure di sostegno alle famiglie e dei loro effetti redistributivi, eventualmente anche tramite modelli di microsimulazione basati su dataset Eu-silc; nella predisposizione di studi e/o pubblicazioni su almeno uno dei temi di seguito elencati: valutazione dei conti economici sanitari; analisi dei risultati del monitoraggio del rispetto dei livelli essenziali di assistenza; reddito di cittadinanza; assistenza ai soggetti non autosufficienti, assegno universale, sistema di assistenza a livello territoriale, misure di carattere finanziario e fiscale a sostegno delle famiglie; misure per l'autosufficienza;

- per il profilo 2, nel settore dell'analisi e della previsione dei conti pubblici da cui emerga il possesso di un'approfondita conoscenza nelle seguenti aree: analisi del bilancio dello Stato; utilizzo delle banche dati necessarie ai fini del monitoraggio della finanza pubblica e delle entrate fiscali e contributive; analisi degli aspetti finanziari delle misure legislative ai fini della predisposizione delle previsioni di finanza pubblica; sviluppo e utilizzo di strumenti di previsione e monitoraggio delle entrate dello Stato e delle amministrazioni pubbliche; utilizzo delle banche dati ai fini del monitoraggio dell'attuazione dei disegni di riforma del sistema tributario anche previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Ai fini dell'ammissione alla selezione, la durata dell'esperienza di cui al comma 1 può risultare complessivamente non inferiore a tre anni qualora il candidato abbia conseguito un dottorato di ricerca riferibile a discipline economico finanziarie, ovvero abbia conseguito all'estero un titolo di studio equipollente. In questo caso, il dottorato o il titolo di studio equipollente è oggetto di valutazione esclusivamente ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera c). Gli estremi dei provvedimenti di equipollenza o della relativa richiesta devono essere dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione.

3. Le eventuali pubblicazioni devono essere evidenziate nella domanda di partecipazione, nel numero massimo di cinque, accompagnate da una dichiarazione con la quale i candidati affermano, sotto la propria responsabilità, la paternità dell'opera. Per le pubblicazioni redatte in collaborazione, ove non sia già indicata l'attribuzione ai singoli autori, i candidati devono dichiarare quali parti siano da riferire esclusivamente a loro.

4. È inoltre richiesta una adeguata conoscenza della lingua inglese.

5. Il candidato deve inoltre allegare alla domanda in relazione al profilo prescelto:

a. copia in formato elettronico di un valido documento d'identità;

b. copia in formato elettronico del proprio curriculum vitae sottoscritto e predisposto preferibilmente secondo il modello europeo;

c. copia in formato elettronico delle eventuali pubblicazioni di cui al precedente comma

3. Tutti gli elementi idonei a verificare il possesso dei titoli e delle esperienze professionali devono essere descritti dai candidati in modo sintetico e puntuale.

### **Articolo 3**

#### **Commissioni di valutazione e criteri di selezione dei candidati**

1. La selezione è affidata a due Commissioni di valutazione, una per ogni profilo,

composta ciascuna da un numero dispari di membri nominati dal Segretario generale, sentiti i Presidenti di coordinamento delle Sezioni riunite, tra professori universitari in materie economiche o statistiche, in servizio o in quiescenza, tra esperti delle medesime materie provenienti da istituzioni e organismi, pubblici o privati, di livello nazionale o internazionale e tra magistrati in servizio alle Sezioni riunite in sede di controllo. Le funzioni di segretario delle Commissioni saranno svolte da personale amministrativo della Corte.

2. La selezione, previa verifica degli elementi qualificanti del bando, si articola in una valutazione dei titoli dei candidati, sulla base della documentazione da questi prodotta, e in un colloquio.

3. Per la valutazione di ciascun candidato la Commissione disporrà complessivamente di 100 punti, di cui:

a) 60 punti da attribuire in sede di valutazione dei titoli e cioè delle esperienze professionali, delle pubblicazioni e dei titoli accademici e di studio riportati dal candidato;

b) 40 punti da attribuire in sede di colloquio.

4. Con riferimento alla valutazione dei titoli, la Commissione determina il punteggio da assegnare a ciascun candidato nei limiti seguenti:

a) esperienze professionali di cui alla domanda di partecipazione fino a 35 punti

b) pubblicazioni specifiche sui temi attinenti a ciascun profilo fino a 10 punti

c) titoli accademici o di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti fino a 10 punti.

5. Le eventuali esperienze professionali svolte presso istituzioni di controllo, o similari, dovranno essere valutate espressamente entro un massimo di 5 punti.

6. Accedono al colloquio i candidati collocati nei primi dieci posti di ciascuna delle due graduatorie compilate dalle Commissioni che abbiano conseguito una votazione di almeno 30 punti. Saranno ammessi coloro che si siano classificati ex aequo all'ultimo posto utile delle rispettive graduatorie.

7. Il colloquio, una parte del quale potrà svolgersi in lingua inglese, verterà sui titoli e sulle esperienze professionali dei candidati.

#### **Articolo 4.**

#### **Graduatorie e clausola di salvaguardia**

1. Le Commissioni predispongono le due graduatorie di merito, una per ciascun profilo, determinate dal totale dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio.

2. Saranno dichiarati vincitori i candidati collocati al primo posto delle due graduatorie.

3. In caso di necessità, la Corte dei conti potrà attingere alle predette graduatorie per il conferimento di ulteriori incarichi rispetto a quelli previsti al precedente art. 1.

#### **Articolo 5.**

#### **Termini e modalità**

1. La domanda di partecipazione al presente interpello dovrà essere presentata entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione del presente interpello.

**2. I candidati devono trasmettere, a pena inammissibilità, la propria candidatura firmata digitalmente dall'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale esclusivamente all'indirizzo [interpello.postidirigenziali@corteconticert.it](mailto:interpello.postidirigenziali@corteconticert.it), indicando il profilo per cui si partecipa all'interpello e allegando quanto previsto all'articolo 1 comma 2.**

3. L'Istituto si riserva la facoltà di non assegnare uno od entrambi gli incarichi dirigenziali in interpello ove le candidature presentate non soddisfino i requisiti previsti all'art. 2.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio al citato

decreto presidenziale n. 27/2018 e al decreto legislativo 31 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., per quanto applicabile alla Corte dei conti.

## **Articolo 6 Conferimento dell'incarico**

1. A seguito dell'esito dell'interpello, da pubblicare sul sito internet della Corte dei conti, le competenti strutture della Direzione generale gestione risorse umane adottano tempestivamente il provvedimento di conferimento dell'incarico di studio di livello dirigenziale di II fascia - 3° livello retributivo - e l'accessivo contratto individuale di lavoro la cui scadenza non può andare oltre il 31 dicembre 2026, fermi restando i limiti previsti da disposizioni normative o amministrative generali.
2. Al momento della stipula del contratto il candidato selezionato dovrà attestare l'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità con l'incarico assegnato, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dovrà sottoscrivere la dichiarazione, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013, in materia di insussistenza di conflitto di interessi con la funzione da svolgere.
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito web della Corte dei conti all'indirizzo:

<https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/AmministrazioneTrasparente/InterpelliAvvisi/InterpelliDirigenziali/InterpelliPosti>.

*Franco Massi*